



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Antonio CIARAMELLA	Presidente
Dott. Anna BOMBINO	Consigliere Rel.
Dott. Francesco MAFFEI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al
n. **80109** del registro di segreteria promosso dal sig.
Procuratore regionale nei confronti di:

- X X nato a Roma il 11.9.1962 ivi
residente in ----- CF: -----
-----, in proprio e nella qualità di legale
rappresentante della società X X P.I.--
-----;

-società X X , con sede in Roma -----
-----, gestore della struttura ricettiva
denominata " X X X ", sita in Roma
alla -----, in persona del

legale rappresentante protempore sig. X X
nato a Roma l'11.9.1962 , ivi residente in -----
-----, entrambi rappresentati e
difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
Giovanbattista Cucci e dall'avv. Vittorio Paolo Lelli
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest'ultimo sito in Roma in P.zza Apollodoro n.26
129;

con l'intervento di Roma Capitale (CF:02438750586-P.IVA
01057861005), in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro-tempore dott. Roberto Gualtieri,
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Maggiore
dell'Avvocatura capitolina, in virtù di procura generale
alle liti per atto Notaio Marco Forcella rep 22013 del
4.8.2022 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in
Roma, via del Tempio di Giove n.21;

Visto l'atto di citazione e i documentati tutti di
causa;

Uditi all'udienza pubblica del 9 gennaio 2024, con
l'assistenza del segretario, Filomena Graziano, il
relatore cons. Anna Bombino, il rappresentante della
Procura regionale nella persona del V.P.R. Maria
Teresa D'Urso, l'avv. Giovanbattista Cucci, per i
convenuti, l'avv. Enrico Maggiore per il Comune di

Roma Capitale.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato in data 28.7.2023, il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio dinanzi a questa sezione giurisdizionale della Corte dei conti i convenuti, come generalizzati in epigrafe, per ivi sentirli condannare al pagamento in favore di Roma capitale della somma complessiva di euro 60.052,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giustizia.

2. Dagli atti si evince quanto segue.

A seguito delle segnalazioni con note nr ----- del 6.12.2018 e n.----- del 18.12.2018 del Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma, riferite a diversi soggetti esercenti attività ricettiva, tra i quali risultava anche il nominativo di X X , rappresentante ed amministratore della società X X , nonchè gestore della struttura ricettiva denominata X X X , con sede in Roma, alla via -----, la Procura regionale avviava apposita indagine concernente la verifica degli obblighi di comunicazione e

versamento della tassa di soggiorno riscossa dal gestore della struttura e non riversata al Comune di Roma.

Con nota n.----- del 24.6.2020, integrata con nota ----- dell'11.5.2021, il Dipartimento rappresentava la situazione emersa dai controlli effettuati, da cui emergeva un danno erariale complessivo di euro **60.052,67** per il periodo III trimestre 2012/II trimestre 2018, per il recupero del quale, con nota ----, la procura regionale invitava il Dipartimento a formalizzare gli atti di diffida intimazione e costituzione in mora, anche ai fini interruttivi, nei confronti della società X X e successivamente, in data 15.6.2022, disponeva il sequestro della documentazione probatoria da parte della Polizia locale di Roma Capitale che, con nota n.----- del 4.2.2023, comunicava che la documentazione acquisita consisteva in 138 blocchetti di ricevute fiscali emesse dalla società negli anni 2014,2015, 2016 e 2017 (solo 1 e 2 trimestre), detenuta presso i propri uffici in Roma, in via -----.

In conclusione, il danno erariale derivante dal mancato riversamento del contributo di soggiorno

incamerato per il periodo dal III Trimestre 2012 e al
II Trimestre 2018 dalla struttura ricettiva X X
X e contestato alla società X X
ammontava a complessivi euro 60.052,67, ad oggi non
ancora riversati.

3. Il Requirente provvedeva quindi a notificare ai
convenuti l'invito a dedurre ex art. 67, c.g.c. in
relazione al quale non sono state depositate
deduzioni né richieste audizioni orali.

4. La Procura regionale richiamata la normativa del
Comune di Roma (deliberazione C.C. n.67 del 29 luglio
2010 istitutiva del contributo di soggiorno dall'anno
2011, regolamento adottato con deliberazione n. 38
del 22.3.2010, modificato con la delibera CS n.14 del
18.3.2016 e da ultimo con Deliberazione CC n.32 del
30 marzo 2018), ha evidenziato che l'Ente locale ha
affidato ad un soggetto estraneo al rapporto
tributario una serie di attività obbligatorie e
funzionali alla realizzazione della potestà
impositiva in materia del contributo di soggiorno ed
attribuito ad esso la qualifica di agente contabile,
come confermata in ultimo con deliberazione
n.29/2021, in vigore dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34
e s.m.m..

Ha richiamato i principi esposti nella pronuncia delle SS.RR. 22/2016/QM che ha riconosciuto la qualifica di agente contabile del soggetto operante presso le strutture ricettive che, per conto del Comune, incassa dai clienti, l'imposta di soggiorno, con l'obbligo di riversarla all'ente locale, attesa la natura pubblica dell'ente per il quale il riscuotitore agisce e la natura pubblica del denaro oggetto della gestione, trattandosi di imposta di scopo (CdS n.5545/2017; Cass. S.S. civili ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018).

Alla luce di tali principi la Procura ha affermato che il nuovo ruolo di "sostituto di imposta" di cui all'art. 64, c. 3 del DPR 29.9.1973 n.600 assunto dal gestore in forza dell'art. 180 c. 3 d.l. 34/2020 (decreto rilancio), convertito in l. 17.7.2020, che ha inserito all'art. 4 del d. lgs n.23/2011, il comma 1-ter e del successivo art. 5 quinquies del d.l. 21.10.2021 n.146, convertito in l. 17.12.2021 n.215, in vigore dal 21.12.2021 (che ha esteso la nuova disciplina anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020), non abbia comportato la perdita della qualifica di agente contabile con obbligo di resa di conto sussistendo sia il maneggio di danaro pubblico

che il rapporto di servizio (funzionale) è confermato la responsabilità del gestore in caso di inadempimento all'obbligo di versamento del denaro ricevuto dal cliente (App. Sez. I n.170/19; Lazio 209/2020; Veneto n.121/2018; Emilia Romagna 168/2018; Toscana n.234/2018; Emilia Romagna 325/2021), residuando a carico del soggetto passivo (cliente) il mero pagamento dell'imposta (richiama Tribunale civile ordinario di Roma sent. 8.11.2021 che ha declinato la propria giurisdizione in favore della Corte dei Conti).

Ad avviso del requirente, gli interventi normativi citati non avrebbero inciso sulla perdurante giurisdizione di questa Corte ex art. 103, 2 comma Cost. dovendosi riconoscere la qualifica di agente contabile all'albergatore all'atto della riscossione dell'imposta di soggiorno e il rapporto di servizio che si instaura tra il gestore della struttura e il comune, nonché gli obblighi e le sanzioni tributarie previsti dal comma 1-ter aggiunto alla norma originaria (cfr. Sez. App. III n.188/2020; Sez. III n. 247/2021; Sez. III n. 247/2021; Sez. II n.275/2022; Sez. II n.275/2022; Sez. I n. 107/2023; Liguria 1/22; Emilia Romagna 325/21; Sicilia

433/2020; Toscana 273/2020; 4/2021; Lazio 115/2022 ;n.351/2022; n. 519/2022; Sez. Piemonte n. 44/2022; n.45/2022; n.46/2022 rese in giudizi per resa di conto dopo l'entrata in vigore del d.l. 34/2020).

In via subordinata, in caso di contrario avviso, la Procura ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quinquies del d. l. 21.10.2021 n. 146 conv. in l. 17.12.2021 n.215 trattandosi di norma con valenza innovativa e non interpretativa, per violazione degli artt. 3, 102 Costituzione.

Conclusivamente, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei prevenuti, nelle rispettive qualità, al risarcimento del danno erariale arrecato al Comune di Roma ravvisando tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per omesso versamento dell'imposta di soggiorno (cfr. Veneto n. 50/2021).

5. Con distinte memorie dell'12.12.2023 e dell'11.12.2023 si sono costituiti in giudizio rispettivamente la società X X e X X con il patrocinio degli avv.ti Giovanbattista Cucci e Vittorio Paolo respingendo gli addebiti contestati nell'atto di citazione.

5.1 Preliminarmente la società ha eccepito il difetto

di giurisdizione della Corte dei Conti in favore del giudice tributario rilevando l'erroneità della tesi attorea che ravvisa nel gestore la duplice figura di sostituto d'imposta e di agente contabile in relazione al medesimo fatto- incasso dell'imposta di soggiorno- basato su due distinti rapporti di servizio. Tale postulazione accusatoria contrasterebbe con la sentenza n. ----- del Tribunale Penale di Roma emessa nei confronti di X X , assolto dal reato di peculato, e con il regolamento comunale n. ----- applicabile ratione temporis, che all'art. 12, con riferimento agli artt. 9 e 11, riconosce la natura tributaria della riscossione coattiva del tributo, e quindi la giurisdizione tributaria sulle controversie, ravvisando in concreto un unico rapporto di servizio quale sostituto d'imposta tra il gestore e l'Ente locale, con conseguente maneggio di danaro, escluso ogni altro rapporto di servizio come agente contabile.

Nella ipotesi di ritenuta sussistenza della giurisdizione contabile eccepiva la nullità e/o inammissibilità, per notifica dell'atto di citazione oltre il termine di gg. 30 indicato nel decreto di

fissazione dell'udienza del 2.8.2023, l'improcedibilità della domanda, per carenza di interesse ad agire attesa la duplicazione delle azioni dirette al recupero delle somme spettanti al Comune, la nullità della domanda ex art. 86, 2 c.c.g.c. attesa l'incompatibilità dei due profili gestori cui è ricondotta la medesima attività di incasso, gestione e riversamento della tassa di soggiorno svolta dalla società convenuta, l'improcedibilità ex art. 141 c.g.c. dovendo la procura attivare il giudizio per resa di conto ove si dovesse ravvisare la qualifica di agente contabile nel gestore della struttura ricettiva; l'eccezione di prescrizione con decorrenza dalla data del 30.6.2017, per omesso riversamento del tributo, termine non interrotto da specifici atti da notificarsi entro il 29.6.2022, mentre l'invito a dedurre risulta notificato l' 11.4.2023; nel merito, la società convenuta ha sostenuto che l'importo di euro 1.282,98 (quale sommatoria delle somme indicate nelle 16 ricevute sequestrate) risulta incassato dal gestore come sostituto d'imposta e non riversato al Comune; risulta provato l'incasso e il mancato riversamento della somma di euro 12.076,00, quale

sommatoria degli incassi comunicati dalla società X
X per il periodo 2014/2017; dalle ingiunzioni di
pagamento risulta un importo complessivo di euro
55.711,00.

Concludeva per il rigetto della domanda o, in via
subordinata, per la condanna al pagamento della somma
di euro 1.282,98 ovvero di euro 12.076,00, con
vittoria delle spese con distrazione in favore dei
procuratori antistatari.

5.2. In via preliminare, il convenuto X ha
eccepito e dedotto quanto segue:

-inammissibilità della domanda per violazione
dell'art. 67, c.5 c.g.c. risultando tardivo l'atto
di citazione depositato il 2.8.2023, rispetto alla
data del 30.3.2023 di deposito delle deduzioni
all'invito a dedurre;

-eccezione di difetto di giurisdizione del giudice
contabile, nei confronti di X, avendo
assunto il ruolo di amministratore unico, e quindi
esclusa la qualifica di agente contabile in assenza
di un rapporto di servizio diretto con l'Ente locale,
diversamente assunto dalla società X X
con il Comune di Roma. Ha richiamato la sentenza

penale n. ----- di assoluzione dal reato di
peculato;

-nullità della domanda per violazione dell'art. 86
c.g.c. per carenza di elementi comprovanti la
responsabilità solidale del X con la
società X X , di cui non risulta essere
socio unico (Cass. 12395/19);

-eccezione di improcedibilità ex art. 141 c.g.c.

Sul punto si ribadiscono le medesime ragioni già
espresse nella memoria difensiva della società X
X ;

-eccezione di prescrizione

Sul punto sostiene le identiche ragioni contenute
nella memoria della società X X .

-Merito

Anche nel merito, il convenuto ribadisce le medesime
argomentazioni già sviluppate dalla società nella
memoria difensiva indicando importi inferiori del
danno erariale cagionato all'Ente locale.

Con memoria del 13 dicembre 2023, integrata con atto
del 20.12.2023, il Comune di Roma Capitale ha
dispiegato intervento adesivo a sostegno delle
ragioni di parte attrice e richiamato la nota -----

----- del Dipartimento Risorse economiche

relativa alla situazione debitoria, rispetto agli obblighi di comunicazione e versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno da parte del gestore della struttura ricettiva " X X X ", e dalla società X X .

Dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali per le annualità 2011-2018 risulterebbe un importo totale incassato a titolo di contributo di soggiorno di euro 60.172,93, spettante al Comune di Roma.

Rappresentava che il X è stato assolto in sede penale (-----) per il reato di peculato per la somma di euro 55.322,00, in qualità di agente contabile, con sentenza del 15.3.2021 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Riteneva pertanto che le reiterate condotte omissive dei convenuti avessero inciso sull'integrità patrimoniale dell'Amministrazione, sulla regolarità dell'azione amministrativa, sullo svolgimento delle funzioni che il contributo avrebbe potuto sostenere; mentre il danno patrimoniale coinciderebbe con le somme non versate, oltre interessi e rivalutazione, oggetto di recupero coattivo da parte dell'Amministrazione capitolina, compatibile con l'azione erariale intrapresa a tutela degli interessi

patrimoniali perseguiti.

Insisteva per l'accoglimento della domanda, vinte le spese secondo giustizia.

6.La Procura ha depositato il 21.12.2023 l'atto di "requisitoria orale" respingendo tutte le eccezioni, deduzioni e difese dei convenuti e concludendo per l'accoglimento dell'atto di citazione e, in via subordinata, insistendo nella dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 quinquies d. l. 21.10.2021 n. 146.

7.Alla udienza dibattimentale odierna, preliminarmente l'avv. Cucci ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento adesivo del Comune di Roma in quanto soggetto direttamente coinvolto nella vicenda oggetto del giudizio.

Con ordinanza a verbale, il Collegio ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo del Comune di Roma e disposto la trattazione del giudizio.

Il P.M., ha respinto tutte le eccezioni dei convenuti per le ragioni già ampiamente esposte nella requisitoria in atti e ribadito, in uno alla ritenuta giurisdizione di questa corte, la tempestività dell'azione contabile sulla base degli

agli atti adottati dal Comune di Roma a tutela dei suoi diritti.

Nel merito, ha confermato la sussistenza del danno nell'importo indicato nella domanda. L'avv. Maggiore ha sostenuto l'ammissibilità dell'intervento del Comune di Roma e chiesto l'accoglimento della domanda attrice.

L'avv. Cucci ha insistito sull'inammissibilità dell'intervento del Comune di Roma; ha diffusamente richiamato tutte le eccezioni e difese illustrate negli scritti difensivi e, in particolare, si è soffermato sulle distinte posizioni processuali dei due convenuti rispetto alla domanda attorea, evidenziando che il X è stato assolto in sede penale dal reato di peculato con disconoscimento della qualifica di agente contabile del medesimo quale requisito richiesto ai fini della responsabilità contabile; ha insistito nell'eccezione di prescrizione dell'azione disconoscendo effetti interruttivi agli atti indicati dalla Procura regionale; nel merito, ha contestato l'importo indicato nella domanda, a suo dire, non provato, chiedendone, in subordine, una congrua riduzione.

Nella replica, il P.M. ha contestato le ragioni sostenute dalla controparte, ribadito l'entità dei versamenti omessi dai convenuti, ritenuto responsabile anche il X nella qualità di percettore delle somme versate alla struttura ricettiva dai clienti.

All'esito della discussione, la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.La fattispecie al vaglio del Collegio attiene all'ipotesi di responsabilità amministrativa dei convenuti per omesso versamento dell'imposta di soggiorno, nelle annualità 2012-2018.

2. Osserva il Collegio che con ordinanza assunta in dibattimento è stata rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento adesivo del Comune di Roma capitale .

2.1.Il Collegio non può che ribadire i motivi sottesi al citato provvedimento rilevando in generale che il legislatore delegato facendo propri i più consolidati orientamenti giurisprudenziali formatisi in vigenza della precedente normativa (art. 47 , primo periodo del r.d. 13 agosto 1933 n.1038) ha previsto il solo

intervento adesivo dipendente della domanda proposta dal pubblico ministero disciplinato all'art. 85 del codice di giustizia contabile a norma del quale: *"Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione"*.

Con l'intervento adesivo indipendente il terzo non fa valere una posizione giuridica autonoma né la medesima azione fatta valere dalla parte adiuvata, ma ne sostiene le ragioni per tutelare un interesse giuridico proprio, dipendente dalla posizione giuridica della parte adiuvata.

La giurisprudenza, qui condivisa, esclusa la configurabilità nel processo di responsabilità dell'intervento principale (cfr. Sez. Lazio n.507/2021 ; Emilia Romagna n.91/2020; Trentino Alto Adige n.10/2017) e dell'intervento adesivo autonomo in quanto incompatibile sia con il diritto sostanziale al risarcimento del danno erariale attribuito esclusivamente al pubblico ministero, sia con la struttura del relativo processo, ha ritenuto ammissibile l'intervento adesivo dipendente nel quale

il terzo interveniente non esercita una azione autonoma, né modifica l'oggetto del giudizio, ma si limita ad adiuviare una parte per far valere un proprio autonomo interesse all'accoglimento delle domande della parte adiuvata ((Corte conti sez. Veneto n. 284/2021; Lazio n. 686/21; Emilia Romagna n.n.22/18)).

Con particolare riguardo all'intervento ad adiuvandum dell'amministrazione danneggiata, la giurisprudenza contabile ha generalmente ritenuto ammissibile tale intervento sul presupposto del comune interesse ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla stessa amministrazione interveniente (cfr Sez. Puglia n.365/16; Sicilia app. n.125/16; Sez. I n. n.15/11; contra Sez. III n.21/2001).

Invero, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il P.M. contabile agisce a tutela di interessi generali e indifferenziati dell'ordinamento per assicurare l'integrità dell'erario globalmente inteso, l'imparzialità e il buon andamento delle amministrazioni pubbliche e in generale, la tutela degli interessi pubblici riferibili allo Stato-comunità, in posizione di imparzialità e di indipendenza rispetto agli

interessi specifici delle singole amministrazioni, assicurata dall'art. 108, comma 2 Cost. (Corte cost. 18.7.2008 n.291; Corte conti, SS.RR. 20.12.2000 n.14/QM; Corte conti SS.RR n. 6/2003/QM; Corte conti SS.RR. 1/2005/QM).

La peculiare natura degli interessi affidati al P.M. giustifica la particolare posizione processuale di estraneità rispetto alla fattispecie dedotta e senza alcun rapporto con l'amministrazione danneggiata, l'obbligatorietà ed indisponibilità dell'azione in presenza dei presupposti di legge, il perseguimento degli interessi generali dell'ordinamento e solo in via mediata dell'interesse specifico dell'amministrazione danneggiata, escludendo quindi l'ipotesi di sostituzione processuale del P.M., il quale agisce nell'adempimento di un interesse pubblico proprio e non altrui.

Nel caso di specie, il Comune di Roma è intervenuto ad adiuvandum delle ragioni dell'attrice, ha chiarito aspetti fattuali e dimostrato un interesse concreto al recupero dei contributi dovuti dai convenuti non risultando, di converso, destinatario - né in proprio né nella persona di propri funzionari - di azioni di responsabilità per condotte che possano aver

concausalmente determinato i mancati riversamenti delle imposte di soggiorno introitate dalla struttura ricettiva .

3. In via pregiudiziale, il Collegio deve pronunciarsi sulla questione attinente la giurisdizione di questa Corte per poste di danno da omesso versamento dell'imposta di soggiorno a seguito dello *ius superveniens* di cui all'art. 180 d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, formulata anche dai convenuti nelle loro difese.

3.1. Sul punto, il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento giurisprudenziale sin qui seguito in casi analoghi.

3.2. Questa sezione, infatti, ha ritenuto a partire dalla sentenza n. 596/22 (e nelle successive n. 31/2023; 178/23; n.180/23; 333/23; n.426/23) che «la nuova disciplina relativa al ruolo assunto dal gestore di "responsabile d'imposta" si estende anche ai fatti per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 34/2020 (19.5.2020), e risulta ostativa a qualsiasi pronuncia di questa Corte (con effetti diretti sui giudizi in corso non coperti da giudicato)».

3.3.Secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato, la norma interpretativa citata ha, perciò, riqualificato il rapporto giuridico sostanziale intercorrente tra albergatore ed erario, anche per i casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, attribuendo espressamente all'albergatore la qualifica di responsabile d'imposta (cioè debitore della stessa), con la conseguenza di mutare l'obbligazione contabile (riversamento dell'imposta riscossa per conto dell'ente) in una obbligazione tributaria (pagamento dell'imposta in proprio, in caso di inadempimento del debitore principale. Si vedano anche, in tal senso, Corte conti, sez. Lombardia 25.5.2022, n. 142; Lombardia 6/22; Puglia n. 529/22.

3.4. Le recenti pronunce confermate dell'orientamento favorevole alla giurisdizione contabile (ad es. Sez. I, n. 107/23; n.127/23; Decreto Lombardia n.5/23, in sede di conto), ad avviso di questo Collegio, sembrano limitarsi, nella sostanza, a ribadire quanto già affermato, precedentemente all'entrata in vigore della suddetta novella normativa, per affermare la sussistenza della giurisdizione contabile in materia, che fondava la

stessa sulla funzione di riscossore nell'interesse dell'ente locale del gestore della struttura alberghiera. Però ad avviso del Collegio tale posizione non tiene nel debito conto la circostanza che, a seguito della nuova disciplina dell'imposta di soggiorno, quest'ultimo ha assunto il ruolo di debitore in relazione alle somme dovute dagli ospiti in favore dell'ente pubblico, e non di riscossore delle somme dovute dai soggetti passivi nell'interesse dell'ente locale.

4. Il Collegio intende, perciò, proseguire nel solco dell'orientamento giurisprudenziale già espresso nelle pronunce sopra richiamate, le cui ragioni possono così sintetizzarsi:

a) la qualifica *ex lege* di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive lo inserisce nell'ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di poter configurare il rapporto con l'ente locale come rapporto di servizio, creato, nel silenzio del legislatore, in via pretoria;

b) l'esclusione della rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle

strutture ricettive anche per condotte antecedenti al 19.5.2020 (Cass. pen., Sez. VI, 12516 del 10.3.2022; Id. 9213 del 15.2.2022), costituisce un ulteriore elemento dal quale poter desumere il mutamento del rapporto giuridico con l'ente impositore, considerato non avente più natura contabile dalla Suprema Corte, in conseguenza di tale modifica (Cass. Sez. VI, 28.9.2020, n.30227; Sez.VI 15.2.2022, n.9213); tali decisioni, seppure riferite agli effetti penali del comportamento del gestore della struttura alberghiera, hanno ribadito proprio la circostanza che come, in conseguenza della nuova disciplina dell'imposta di soggiorno, quest'ultimo ha assunto, per effetto dei richiamati mutamenti del quadro normativo, il ruolo di debitore in relazione alle somme dovute dagli ospiti in favore dell'ente pubblico, e non di riscossore delle somme dovute dai soggetti passivi nell'interesse dell'ente locale;

c) le funzioni, quali la riscossione ed il versamento dell'imposta nelle casse comunali, così come gli obblighi di natura dichiarativa, previsti nei regolamenti comunali (nel caso di specie, quello di Roma Capitale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 18.3.2016 e, da ultimo, modificato

con delibera n.29 dell'8.4.2021), circostanze anch'esse messe in luce dalla giurisprudenza favorevole alla giurisdizione contabile in materia, sono propri, in generale, anche dei responsabili di imposte.

In ogni caso, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, il Collegio non considera applicabile, al fine in discorso, il suddetto regolamento;

d) l'elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile *ab origine* come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del danaro versato all'ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa;

e) non è dato riscontrare un principio generale dell'ordinamento in base al quale i responsabili (e/o

i sostituti) d'imposta possano essere considerati agenti contabili. Deve, in proposito, osservarsi che le varie figure di responsabile d'imposta - individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza negli spedizionieri, banche, segretari delegati della P.A., datori di lavoro, cessionari d'azienda, coniuge che ha presentato la dichiarazione congiunta, rappresentante ai fini IVA del soggetto non residente e senza stabile organizzazione - assumono la veste di soggetti privati che adempiono ad obblighi esclusivamente fiscali, per i quali deve escludersi la configurabilità della qualifica di agente contabile (né per i suddetti soggetti che solitamente si fanno garanti del pagamento di imposte di notevole importo, sembra sussistere giurisprudenza contabile che li assimila a contabili pubblici);

f) l'attribuzione in capo al gestore di obblighi di natura dichiarativa, oltre alla previsione del sistema sanzionatorio stabilito per i rapporti di natura tributaria nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile e di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rappresentano

ulteriori elementi dai quali poter desumere la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra ente locale impositore e gestore (cfr. 178/23; 346/23).

g) in presenza dei citati presupposti, non potrebbe nemmeno ipotizzarsi la sussistenza di una giurisdizione alternativa in materia (sia del giudice tributario che di quello contabile), in quanto in contrasto con il principio, di rilevanza costituzionale in quanto legato alla tutela giurisdizionale dei diritti individuali, di certezza nella individuazione del giudice chiamato a pronunciarsi su di un rapporto giuridico.

5. Alla luce dei predetti elementi, va statuito, nella specie, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

6. Infine, quanto alla reiterata questione di legittimità costituzionale prospettata, in via subordinata, la Sezione si richiama alle considerazioni già espresse in casi analoghi sulla natura e sugli effetti del nuovo quadro normativo introdotto dall'art. 5 quinquies del d. l. 21.10.2021 n.146, convertito in L. 17.12.2021 n.215 (sent. 596/22;333/22).

Osserva, nella specie, -contrariamente alla tesi

attore - , che la norma de qua non ha valenza innovativa avendo inteso chiarire i poteri e le funzioni del gestore, con effetto retroattivo, la cui funzione di agente contabile era di esclusiva determinazione giurisprudenziale.

7. In relazione alla regolazione delle spese di lite, si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell'interveniente Roma Capitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, c. 3 c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80109** del registro di Segreteria:

-Ammette l'intervento adesivo dipendente del Comune di Roma Capitale;

-dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti ed indica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario come giudice munito di giurisdizione.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del decreto lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Anna BOMBINO

Antonio CIARAMELLA

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2024.

Il Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

F.to digitalmente

-